



TABELLA B

ENTI DEL TERZO SETTORE **IL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE - STRUTTURA E CONTENUTI**





PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE

Esclusivamente con modalità telematiche (art. 6, comma 1, D.M. 15 settembre 2020) attraverso l'apposita piattaforma informatica ("**Portale del RUNTS**").

Presso l'**ufficio della Regione o della Provincia autonoma** sul cui territorio l'ente ha la propria sede legale (art. 8, comma 3, D.M. 15 settembre 2020).

Presso l'**ufficio statale** nel caso di "**Rete associativa**".

Da parte del rappresentante legale dell'ente.

Da parte del rappresentante legale della **rete associativa** cui l'ente aderisce, su esplicito mandato del rappresentante legale dell'ente.

Per ogni ente deve essere presentata un'**unica domanda**. Non sono ammesse le istanze multiple per più enti (art. 8, comma 8, D.M. 15 settembre 2020).

Nel caso di **richiesta di iscrizione in più sezioni**, l'istanza va presentata in maniera unitaria l'**ufficio statale del RUNTS** (art. 10, comma 4, D.M. 15 settembre 2020)

EFFETTI DELL'ISCRIZIONE

- Effetto costitutivo ai fini dell'acquisizione della **qualifica di "Ente del Terzo settore - ETS"**;
- Presupposto per la fruizione dei benefici previsti;
- Effetto costitutivo della **personalità giuridica**;
- Consente l'utilizzo, nella denominazione sociale e negli atti a rilevanza esterna, dell'acronimo "ETS" o della locuzione "*Ente del Terzo settore*" (art. 7, commi 1 e 3, D.M. 15 settembre 2020)

LA VERIFICA DELLA REGOLARITA' FORMALE DELLE ISTANZE

Controlli bloccanti

Il portale di Front Office, a regime, effettua alcuni **controlli formali sull'istanza**. In particolare, verifica:

- la congruenza delle informazioni inserite nei campi della modulistica in termini di obbligatorietà, validità (es. per PEC e codice fiscale),
- la correttezza formale (es. rispetto del formato prescritto) dei file informatici allegati all'istanza;
- la validità della firma digitale apposta all'istanza e ai documenti allegati ad essa;
- che il soggetto firmatario dell'istanza sia il soggetto titolato a rappresentare l'ente.

Nel caso di mancato superamento anche di uno solo dei controlli non sarà possibile procedere con l'invio dell'istanza.

Ricezione della **ricevuta di avvenuta trasmissione** al sistema informatico del RUNTS.

LE VERIFICHE DEGLI UFFICI

Da parte dell'Ufficio statale

- Adotta i provvedimenti di iscrizione e cancellazione nella sezione "Reti associative";
- svolge la relativa istruttoria nel caso di enti che richiedono l'iscrizione in una ulteriore sezione e ne comunica gli esiti all'ufficio regionale o provinciale competente;
- provvede, con riferimento agli enti iscritti nella sezione "Reti associative", alla verifica della permanenza dei requisiti, anche se iscritte in altre sezioni (art. 4, comma 3, D.M. 15 settembre 2020).

Da parte dell'Ufficio regionale o provinciale

- Adotta i provvedimenti di iscrizione e di cancellazione nelle sezioni del RUNTS di propria competenza (escluse le "Reti associative");
- provvede alla registrazione delle informazioni e agli atti soggetti a deposito nel RUNTS e dei provvedimenti emanati;
- accerta l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente;
- provvede, con cadenza almeno triennale, alla verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione;
- rilascia i pareri obbligatori relativi alla devoluzione del patrimonio (art. 4, comma 2, D.M. 15 settembre 2020).

MIGRAZIONE IN ALTRA SEZIONE

Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa **richiesta di migrazione** che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale (art. 50, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017).

La "migrazione" può essere richiesta a seguito:

- di **perdita dei requisiti** per la permanenza nella sezione;
- di **modifiche statutarie**;
- di **comunicazioni da parte dell'ufficio competente** del RUNTS da cui risulta l'accertata perdita dei requisiti per la permanenza nella sezione (art. 22, commi 1 e 2, D.M. 15 settembre 2020).

Nel caso di procedimento **con esito positivo**, l'ufficio competente **dispone l'iscrizione nella nuova sezione** e la contemporanea cancellazione dalla sezione di provenienza e deposita al RUNTS il relativo provvedimento (art. 22, commi 3 e 10).

Nel caso di procedimento **con esito negativo** l'ufficio competente **avvia il procedimento di cancellazione** (art. 22, comma 4).

Migrazione di impresa sociale non cooperativa

RUNTS

Registro imprese


Le **imprese sociali** che intendono migrare in altra sezione del RUNTS, presentano apposita istanza di migrazione all'Ufficio del RUNTS competente.

Adozione del provvedimento che dispone la migrazione.

Iscrizione nella sezione di destinazione con effetto dalla data di cancellazione dal Registro delle imprese (art. 22, comma 8, D.M. 15 settembre 2020).

Istanza di **cancellazione dalla sezione speciale** del Registro imprese, specificando gli estremi del provvedimento di migrazione.

Comunicazione via PEC all'Ufficio competente del RUNTS



CONTROLLI E VIGILANZA

CONTROLLI

Da parte degli Uffici del RUNTS

Controlli finalizzati ad accertare:

- la sussistenza e la permanenza dei **requisiti** necessari all'iscrizione al RUNTS;
- perseguimento delle **finalità** civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- l'adempimento degli **obblighi** derivanti dall'iscrizione al RUNTS;
- il diritto di avvalersi dei **benefici fiscali** e del 5 per mille;
- il corretto impiego delle **risorse pubbliche** attribuite agli ETS (art. 93, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017).

Da parte dell'Amministrazione finanziaria

L'**Amministrazione finanziaria** esercita **autonomamente** attività di controllo:

- sul patrimonio minimo e all'assenza di lucro (art. 8);
- sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento (art. 9);
- sulla tenuta scritture contabili e redazione del bilancio (art. 13);
- sulla tenuta dei libri sociali obbligatori (art. 15);
- sull'ammissione nuovi soci (art. 23);
- sul diritto di voto nelle assemblee (art. 24);
- sul possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti nel RUNTS (art. 94, D.Lgs. n. 117/2017).

VIGILANZA

Da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Vigilanza finalizzata a verificare il funzionamento del sistema di registrazione degli Enti del Terzo settore e del sistema dei controlli al fine di assicurare principi di uniformità tra i registri regionali all'interno del RUNTS e una corretta osservanza della disciplina prevista nel Codice del terzo settore (art. 95, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017).

Analizzando:

- la **relazione annuale** (entro il 15 marzo) da parte delle Regioni e Province autonome sulle attività di iscrizione degli enti al RUNTS,
- la **relazione annuale** (entro il 15 marzo) da parte dell'Organismo di controllo sulla propria attività e sull'attività e lo stato dei CSV;

Effettuando **verifiche in loco** avvalendosi degli ispettori territoriali (art. 95, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 117/2017).

